



COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO
per il servizio pubblico di acquedotto



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 dd. 28/12/2011

(Sostituisce integralmente il regolamento precedente)

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Gestione del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è gestito in economia oppure mediante affidamento a terzi secondo le forme e modalità previste dalla legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del servizio è in capo al Comune ed è incedibile fino a quando perdura la destinazione.

La proprietà può essere conferita ai soggetti pubblici di cui all'articolo 10, comma 7 lettere d) ed e) della L. P. 6/2004.

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

“Gestore” è il soggetto incaricato dello svolgimento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile. In presenza di gestione delle reti e di gestione del servizio affidata a soggetti distinti, il termine “gestore” andrà ad identificare l'uno o l'altro soggetto sulla base delle specifiche mansioni.

“Utente” è il soggetto che ha titolo per richiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione e/o la fornitura del servizio e viene normalmente identificato nel proprietario e/o conduttore dello stabile.

Art. 2 – Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di consegna.

Forniture senza contatore sono ammesse solo per le bocche antincendio. In casi eccezionali l'erogazione potrà avvenire a deflusso continuo modulato.

La qualità dell'acqua viene garantita in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente regolamento.

Art. 3 – Tipologie di fornitura

L'acqua potabile viene fornita per i seguenti usi:

- a) uso domestico
- b) uso non domestico
- c) uso innaffiamento orti
- c) uso allevamento bestiame
- d) uso pubblico
- e) uso speciale

Uso domestico: si considera tale quando l'acqua viene utilizzata, in via esclusiva, per l'alimentazione familiare, per servizi igienici e per gli altri impieghi domestici, compreso l'innaffiamento di piccoli orti e giardini privati. Sono comprese in tale categoria anche le forniture ad uffici, negozi, studi professionali, qualora l'acqua venga utilizzata esclusivamente per servizi igienici e non rappresenti una componente del servizio offerto.

Uso non domestico: rientrano in tale categoria tutti gli usi non previsti nella categoria precedente e nelle categorie successive. In particolare rientrano in tale categoria gli utilizzi relativi allo svolgimento di attività produttive, commerciali e di servizi, fatta eccezione per quelle indicate nella categoria precedente. Rientrano in tale categoria anche le utenze con usi appartenenti a più categorie, se servite da un unico contatore.

Uso innaffiamento orti: rientrano in tale categoria le forniture per il solo innaffiamento di orti domestici, pertinenziali all'abitazione familiare, a condizione che non esista alcun collegamento con l'impianto destinato alla fornitura per uso domestico.

Uso allevamento bestiame: rientrano nella categoria gli usi destinati esclusivamente all'abbeveramento di bestiame di qualsiasi tipo, con esclusione degli allevamenti di tipo industriale e delle forniture per usi anche diversi dal solo abbeveramento.

Uso pubblico: sono considerate forniture per uso pubblico quelle relative agli impianti di cui al successivo articolo 4.

Uso speciale: rientrano in tale tipologia le forniture per impianti antincendio privati, per refrigerazione di edifici o macchinari e per utilizzi temporanei per manifestazioni o cantieri. A ciascuna tipologia di utilizzo deve corrispondere una specifica fornitura.

Art. 4 – Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – NORME TECNICHE

Capo I – Definizione impianti e competenze

Art. 5 – Rete di distribuzione

- a) **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

I. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;

II. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal gestore, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal

caso dette derivazioni sono considerate impianto interno in quanto l'impianto esterno è tutto racchiuso nel predetto pozzetto.

La rete principale e l'impianto esterno delle derivazioni di utenza, anche se costruiti a spese o con il contributo degli utenti, sono di proprietà del Comune. L'utente dovrà provvedere, a proprie spese, a costituire regolare servitù di acquedotto nel caso di passaggio delle condutture di proprietà pubblica su proprietà di terzi.

Art. 6 – Esecuzione lavori e manutenzione impianti

I. Rete principale

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutentate a cura e spese del gestore. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio.

II. Impianto esterno

L'impianto esterno è eseguito a cura e spese del gestore, salvo il versamento del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo 25, secondo i criteri stabiliti dal medesimo, sia nella parte su suolo pubblico, che nella parte su suolo privato.

Per la parte su suolo privato sono a carico dell'utente la preparazione degli scavi, il ripristino del terreno, le eventuali pavimentazioni e l'esecuzione delle necessarie opere murarie. Sono, invece, a carico del gestore la posa delle tubazioni di allacciamento e delle relative apparecchiature idrauliche fino al contatore (questo incluso).

Il gestore ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno è eseguita dal gestore con oneri a proprio carico. Negli interventi di manutenzione rimangono comunque a carico dell'utente gli adempimenti e gli oneri indicati nel precedente punto II, comma 2.

III Impianto interno

Di norma l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

Nel caso di derivazioni a pettine il tratto su suolo pubblico verrà realizzato, manutentato e gestito esclusivamente dal gestore con oneri a suo carico, mentre il restante tratto su suolo privato, resta a carico dell'utente medesimo.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

Capo II – Norme in materia di derivazione di utenza

Art. 7 – Derivazioni di utenza preesistenti

La proprietà, la manutenzione e la riparazione delle derivazioni di utenza realizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento della realizzazione della derivazione. Gli interventi, se eseguiti dall'utente, dovranno, comunque, essere effettuati sotto la supervisione ed il controllo del gestore.

L'utente potrà peraltro richiedere che gli interventi vengano eseguiti dal gestore a spese dell'utente stesso.

Art. 8 – Norme tecniche relative agli impianti esterni

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto deve essere rispettata la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni nei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, dove possibile, devono essere lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Art. 9 – Divieto di modifica dell'impianto esterno

All'utente è fatto divieto di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza e di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, il gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente, addebitandogli le relative spese.

Il gestore, qualora riscontri che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 10 – Impianto interno

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il gestore (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed essere adeguati alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il gestore può rifiutare l'erogazione del servizio o sospendere il medesimo qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risulti, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

Art. 11 – Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'utente possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

- m) L'utente è comunque tenuto ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovrà, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il gestore stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) L'utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni ed il gestore non concederà alcun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali danni derivanti all'utente o a terzi dal cattivo funzionamento dell'impianto interno.

Art. 12 – Pressione al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del gestore.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il gestore, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il gestore. Quest'ultimo valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il gestore.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Capo III: Apparecchi di misura

Art.13 – Misurazione dell'acqua

L'acqua erogata a ciascuna utenza viene misurata mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal gestore e con le modalità tecnico-organizzative dallo stesso ritenute più opportune.

Deve essere comunque garantita almeno una lettura annuale.

L'utente è obbligato a consentire sempre il libero accesso ai propri locali, sia per la lettura del contatore che per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, purché munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il gestore procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Art. 14 – Proprietà dei contatori

I contatori sono di proprietà del gestore, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del gestore cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il gestore può addebitare la relativa spesa all'utente.

Art. 15 – Posizione e custodia dei contatori

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del gestore cui compete la definizione del punto di consegna e di localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con collettore a pettine. Solo in casi eccezionali è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 20.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il gestore lo ha collocato. In caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della rimessa in pristino, il gestore avrà applicherà una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

Salvo quanto previsto al successivo art. 20, per ogni cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il gestore avrà diritto di addebitare la relativa spesa.

Art. 16 – Verbali di posa e riapertura contatori

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal gestore nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal gestore per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 17 – Rimozione e sostituzione contatori

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal gestore che dovranno essere sottoscritti dall'utente e dagli incaricati dal gestore medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 18 – Funzionamento difettoso dei contatori

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al gestore che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, tenendo conto del consumo medio giornaliero verificatosi nello stesso periodo dell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Quando la segnalazione del difettoso o mancato funzionamento del misuratore risulti dolosamente omessa, il consumo presunto potrà essere incrementato fino ad un massimo del 30%.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente e manchi ogni elemento di riferimento a consumi precedenti, il consumo è determinato dal gestore su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 19 – Verifica dei contatori

Il gestore può sottoporre, ogni momento, i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore, può richiedere al gestore di effettuare le opportune verifiche. La richiesta deve essere accompagnata da un deposito cauzionale.

Se le verifiche effettuate confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il gestore addebiterà all'utente le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

Art. 20 – Pozzetto e locale contatore

Pozzetto contatore

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" $\frac{1}{2}$, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al gestore i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore

Solo in casi eccezionali sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del gestore.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al gestore che provvederà, a spese

dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Art. 21 – Installazione dei contatori

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il gestore può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal gestore.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione spettante al gestore.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino ad Euro 516,00, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al gestore.

Art. 22 – Manutenzione dei contatori

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A motivata richiesta del gestore, l'utente è tenuto a riconsegnare il contatore con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Art. 23 – Contatori divisionali

Nel caso di edifici con più unità abitative, il gestore può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, procedere all'installazione di contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 24 – Modalità di fornitura

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili. Nel caso di edifici in condominio la fornitura può essere effettuata all'amministratore del condominio che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari per le quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il gestore può effettuare la fornitura

mediante unica derivazione, purché i proprietari stipulino un unico contratto di fornitura in via solidale fra loro.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta al gestore su modulo apposito affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il gestore, verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un preventivo di spesa valido 60 gg., salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare dell'onere del contributo di allacciamento di cui al successivo articolo, il cui importo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

Il gestore indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del contributo di allacciamento, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua. Le date restano, in ogni caso, subordinate alle autorizzazioni delle autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il gestore avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato. Il gestore potrà utilizzare per tali lavori ditte di propria fiducia.

Art. 25 – Contributo di allacciamento

a) - *Contributo per ampliamento o potenziamento della rete principale*: Il contributo dovuto dall'utente per l'ampliamento o potenziamento della rete principale necessari per garantire la nuova fornitura di acqua, ove non sia stato disciplinato nella convenzione di lottizzazione o in apposita convenzione allegata al titolo abilitativo per nuovi interventi edilizi, è determinato dal gestore sulla base dell'effettiva spesa sostenuta, maggiorata del 10% per spese generali ed amministrative.

L'utente sarà comunque tenuto al pagamento. Prima dell'inizio dei lavori, di un acconto pari all'80% del costo stimato.

Il contributo sarà determinato tenendo conto della quota di opere strettamente indispensabili a soddisfare la richiesta.

b) – *Contributo di allacciamento*: Il contributo dovuto dall'utente per la realizzazione delle derivazioni di utenza, dalla rete principale fino al contatore, è annualmente determinato dal Comune in sede di determinazione della tariffa per tipologie di utenza e/o uso e fino all'impiego di ml. 12,50 di tubazioni.

Per ogni metro di tubazione eccedente la misura sopra descritta, dovrà essere versato un ulteriore contributo stabilito anch'esso con le analoghe modalità sopra descritte.

Di norma, la misurazione delle tubazioni impiegate per l'allacciamento è effettuata partendo dal punto di allacciamento alla tubazione della rete principale fino al contatore.

Nel caso di allacciamento con collettore a pettine, detta misurazione è effettuata partendo dal contatore (questo escluso) fino al confine con la proprietà privata.

Il contributo di allacciamento relativo ad utenze diverse da quelle domestiche sarà calcolato con riferimento, ove possibile, al listino dei prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore all'atto della richiesta, computando materiali, manodopera e spese generali a preventivo

Art. 26 – Durata del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura ha decorrenza dalla data di stipulazione e durata fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno fino alla disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 33.

Art. 27 – Anticipo in conto fornitura

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti e in considerazione che il pagamento avviene in via posticipata, un anticipo nella misura stabilita nella Tariffa – Tabella B), riferito ai seguenti usi

- uso domestico	Euro
- uso non domestico	Euro
- uso allevamento	Euro
- altri usi non domestici	Euro

Il gestore potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per l'azione giudiziaria. L'anticipo verrà conteggiato in detrazione sull'ultima fatturazione alla cessazione del contratto.

Sull'importo anticipato non verrà riconosciuto alcun interesse.

Qualora nel corso della fornitura l'anticipo dovesse risultare inadeguato, il gestore, dopo ogni scadenza contrattuale potrà richiedere l'adeguamento del medesimo fino alla misura stabilita in tariffa.

E' fatta salva, in tal caso, la facoltà dell'utente di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 28 – Tariffe

La determinazione delle tariffe viene fatta annualmente dal competente organo comunale, sulla base del modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale, della tipologia tariffaria prevista dal presente regolamento (Tariffa Tabella A – Tariffa Tabella B) e dei previsti costi di gestione del servizio.

Le tariffe approvate rimangono in vigore fino alla loro successiva modifica.

Art. 29 – Pubblicità delle tariffe e del regolamento

Il presente regolamento, le tariffe e le relative modifiche saranno rese note all'utente, oltre che nelle forme di legge, mediante pubblicazione nel sito internet del Comune.

Il gestore potrà attivare forme aggiuntive di comunicazione e pubblicità.

Art. 30 – Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'utilizzo del servizio, il subentrante deve darne immediata comunicazione al gestore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Art. 31 – Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura. Il termine per il pagamento non potrà, comunque, essere inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'utente.

La fattura deve indicare la tipologia di utenza, i consumi rilevati o stimati dal gestore e le tariffe applicate.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al gestore di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Art. 32 – Regolarità della fornitura

Il gestore non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il gestore provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il gestore ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 33 – Disdetta

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso di subentro di altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al gestore, inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, che dovranno avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi da parte del gestore.

Art. 34 – Consumi abusivi

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente convenuto è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal gestore.

E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal servizio pubblico di acquedotto.

Art. 35 – Diritto di rifiuto e revoca della fornitura

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del gestore rifiutare, ridurre o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove ciò sia necessario per garantire la regolarità del servizio idrico o lo richiedano particolari motivi di pubblico interesse accertati dal Comune.

Art. 36 – Forniture particolari

Il gestore può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali, ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al gestore dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al gestore.

All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al gestore, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 24 del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.

Art. 37 – Bocche antincendio private

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al gestore copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere al tempestivo aggiornamento della copia del progetto depositata presso il gestore. In caso di inadempimento il gestore ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal gestore uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo stabilito con la tariffa di cui al precedente articolo 28.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 38 – Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione o allegazione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 39 – Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 40 – Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Rovereto

Art. 41 – Abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

TARIFFA - TABELLA A)

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL GESTORE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER GLI ALLACCIAMENTI ED I SUBENTRI DI UTENZA

1. Contributi per ampliamento e potenziamento rete.

I contributi di ampliamento e/o potenziamento rete, ove non siano stati disciplinati nella convenzione per la lottizzazione di aree non urbanizzate, o in apposita convenzione allegata alla concessione edilizia per la costruzione di nuovi fabbricati, sono determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune, maggiorata del 10% per spese generali ed amministrative. L'utente sarà comunque tenuto al pagamento, prima dell'inizio dei lavori, di un acconto pari all' 80% del costo stimato. Gli oneri saranno conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

2. Derivazioni di presa.

I contributi relativi alle spese per la costruzione di derivazioni di presa fino al contatore sono conteggiati secondo i seguenti criteri:

2.1 – per utenze domestiche

2.1.a **su strada pavimentata con asfalto**, nella misura di **Euro ******* per ogni derivazione e fino ad un impiego della lunghezza di ml. 12,5 di tubazione ed un ulteriore contributo, per ogni ml. di tubazione eccedente i ml. 12,50, così determinato:

- **su proprietà pubblica** **Euro** *******

- **su proprietà privata** (con oneri di scavo, interro e sistemazione della pavimentazione a carico del privato, ad esclusione della sabbia per la protezione della tubazione) **Euro** ********

2.1.b **su strada pavimentata con ciottoli o porfidi**, nella misura di **Euro ******* per ogni derivazione e fino ad un impiego della lunghezza di ml. 12,5 di tubazione, ed un ulteriore contributo per ogni ml. di tubazione eccedente i ml. 12,50, così determinato:

- **su proprietà pubblica** **Euro** *********

- **su proprietà privata** (con oneri di scavo, interro e sistemazione della pavimentazione a carico del privato, ad esclusione della sabbia per la protezione della tubazione) **Euro** *********

- 2.1.c **su strada non pavimentata**, nella misura di **Euro ******* per ogni derivazione e fino ad un impiego della lunghezza di ml. 12,5 di tubazione, ed un ulteriore contributo per ogni ml. di tubazione eccedente i ml. 12,50, così determinato:
- **su proprietà pubblica** **Euro *******
 - **su proprietà privata** (con oneri di scavo, interro e sistemazione della pavimentazione a carico del privato, ad esclusione della sabbia per la protezione della tubazione) **Euro *******

La misurazione delle tubazioni impiegate verrà effettuata partendo dal centro strada.

2.2 – per utenze diverse dalle domestiche

2.2.a	Nel caso di realizzazione in economia da parte del gestore: a preventivo, sulla base dei prezzi dei materiali e del costo della manodopera, aumentati del 15% per spese generali ed amministrative.
2.2.b	Nel caso di affidamento totale o parziale a ditte esterne: a consuntivo, sulla base del costo effettivamente sostenuto dal gestore, maggiorato del 10% per spese generali ed amministrative. L'utente sarà comunque tenuto al pagamento, prima dell'inizio dei lavori, di un acconto pari all'80% del costo stimato.

Nel caso di rifacimento totale o parziale della derivazione di presa, o di spostamento del contatore su richiesta dell'utente o per cause ad esso attribuibili è dovuto un corrispettivo determinato secondo i criteri indicati nel punto 2.2.b). Detto corrispettivo non potrà, per le utenze domestiche, essere superiore al contributo determinato secondo i criteri indicati nel punto 2.1.

3. Sostituzione contatore

Nel caso di sostituzione del contatore danneggiato per cause imputabili all'utente, sarà addebitato allo stesso un corrispettivo determinato sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal gestore, valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali.

4. Subentri

Per il subentro di utenza con riapertura dei misuratori di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione d'utenza o morosità, l'utente verserà un concorso spese forfetario di **Euro ******.

Nota: tutti gli importi indicati nella tabella devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

TARIFFA - TABELLA B)

Tariffe del servizio acquedotto

1) TARIFFE DI VENDITA ACQUA

Le tariffe di fornitura dell'acqua sono stabilite sulla base dei seguenti usi e fasce di consumo annuale

DESCRIZIONE	TARIFFA mc (IVA esclusa)	
	u.m.	€/euro
A) uso domestico	u.m.	€/euro
A1) - consumi fino a mc. 90	mc.	
A2) - consumi da 90 a 180 mc.	mc.	
A3) - consumi oltre 180 mc.	mc.	
Nota: Nel caso di edifici composti da più unità abitative servite da unico contatore ai fini dell'applicazione delle tariffe le varie fasce di consumo sono rappresentate dal prodotto dei quantitativi suindicati per il numero delle unità abitative utilizzate o potenzialmente utilizzabili.		
B) uso non domestico	u.m.	€/euro
B1) - consumi fino a mc. 1000	mc.	
B2) - consumi oltre mc. 1000	mc.	
<u>Nota:</u> nel caso di più utenti serviti da unico contatore, si applica quanto previsto dalla nota sub lett. A)		
C) uso innaffiamento orti	u.m.	€/euro
C1) - consumi fino a mc. 1000	mc.	
C2) - consumi oltre mc. 1000	mc.	
D) allevamento bestiame	u.m.	€/euro
D) - per qualsiasi consumo	mc.	
E) uso pubblico	u.m.	€/euro
E1) - consumi fino a mc.1500	mc.	
E2) - oltre mc 1500	mc.	
F) usi speciali	u.m.	€/euro
F1) - forniture temporanee per manifestazioni organizzate da associazioni e comitati	mc.	
F2) - forniture temporanee per cantieri mobili	mc.	
F3) - altre forniture per usi speciali	mc.	
F4) - forniture bocche antincendio private	Bocca/anno	

2) QUOTA UTENTE

CATEGORIA FORNITURA	TARIFFA (IVA esclusa)	
	u.m.	€/euro
2a) – Uso domestico per abitazione	Anno	
2b) – Uso domestico diverso da abitazione	Anno	
2c) – Uso non domestico	Anno	
2d) – Uso pubblico	Anno	

Nota: Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari servite da unico contatore saranno dovute tante quote utente quante sono le unità immobiliari finali servite o potenzialmente servibili.
Nella determinazione della quota utente dovrà essere rispettato il seguente parametro di ripartizione:

- Uso pubblico = Quota 2a)x2
- Altri usi non domestici = Quota 2a) x 4

3) CANONI ANNUI

- per idranti antincendio su suolo pubblico: Euro *** - IVA esclusa.
- per bocche antincendio private: Euro *** - IVA esclusa.

4) Anticipi in conto fornitura

L'anticipo, da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 27 del regolamento, dovrà essere pari al corrispettivo stimato dovuto dall'utente per un periodo di fatturazione e determinato sulla base delle seguenti tipologie di utenza:

4.1 Piccole utenze domestiche: Euro ****

4.2 Altre utenze domestiche: Euro ****

4.3 Utenze non domestiche: Euro ****

4.4 Bocche antincendio private (art. 37 regolamento) : Euro ****/cadauna (pari al canone annuo).

Nel caso di più unità immobiliari servite da unico contatore, l'anticipo dovuto sarà determinato moltiplicando gli importi sopra indicati per il numero di unità servite. Il Comune potrà in ogni momento richiedere l'adeguamento dell'anticipo di cui al 1^o comma ove questo non dovesse più corrispondere ai corrispettivi effettivamente dovuti.

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

- art. 1 Gestione del servizio
- art. 2 Sistema di distribuzione dell'acqua
- art. 3 Tipologie di fornitura
- art. 4 Impianti ad uso pubblico

TITOLO II – NORME TECNICHE

Capo I: Definizione impianti e competenze

- art. 5 Rete di distribuzione
- art. 6 Esecuzione lavori e manutenzione impianti

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 7 Derivazioni di utenza preesistenti
- art. 8 Norme tecniche relative agli impianti esterni
- art. 9 Divieto di modifica dell'impianto esterno
- art. 10 Impianto interno
- art. 11 Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni
- art. 12 Pressione al punto di consegna

Capo III: Apparecchi di misura

- art. 13 Misurazione dell'acqua
- art. 14 Proprietà dei contatori
- art. 15 Posizione e custodia dei contatori
- art. 16 Verbali di posa e riapertura contatori
- art. 17 Rimozione e sostituzione contatori
- art. 18 Funzionamento difettoso dei contatori
- art. 19 Verifica dei contatori
- art. 20 Pozzetto e locale contatore
- art. 21 Installazione dei contatori
- art. 22 Manutenzione dei contatori
- art. 23 Contatori divisionali

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- art. 24 Modalità di fornitura
- art. 25 Contributo di allacciamento
- art. 26 Durata del contratto di fornitura
- art. 27 Anticipo in conto fornitura
- art. 28 Tariffe
- art. 29 Pubblicità delle tariffe e del regolamento
- art. 30 Subentro
- art. 31 Fatturazione e pagamento
- art. 32 Regolarità della fornitura
- art. 33 Disdetta
- art. 34 Consumi abusivi
- art. 35 Diritto di rifiuto e revoca della fornitura

- art. 36 Forniture particolari
- art. 37 Bocche antincendio private

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

- art. 38 Obbligatorietà
- art. 39 Applicabilità del diritto comune
- art. 40 Contestazioni giudiziarie
- art. 41 Abrogazioni

.....